



Camera di Commercio
Molise

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL MOLISE

**Approvato con deliberazione del
Consiglio della Camera di Commercio del Molise n. 4 del 27/04/2017**



Articolo 1

- Denominazione e sede -

È istituita, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, nr. 580 successivamente modificata dal D.lgs 219 del 25 novembre 2016, presso la Camera di Commercio del Molise - e come emanazione della stessa, ove ha sede e domicilio legale - la Camera Arbitrale del Molise (di seguito "Camera Arbitrale"), organismo camerale operante secondo le norme del Codice Civile per quanto compatibili, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Sono istituite, altresì, presso le sedi della Camera di Commercio del Molise le sedi territoriali della Camera Arbitrale.

Articolo 2

- Finalità -

La Camera Arbitrale, nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori, svolge le seguenti funzioni:

- Gestione ed organizzazione amministrativa di procedimenti arbitrari.
- Diffusione dell'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della perizia contrattuale e della conciliazione, quali mezzi atti a prevenire o risolvere le controversie nei rapporti civili e commerciali, anche di natura internazionale, mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio;
- Studio dei problemi connessi alla prevenzione delle liti giudiziarie e dell'adempimento generalizzato e corretto delle obbligazioni;
- Organizzazione e promozione di convegni, commissioni di studio, tavole rotonde, corsi di formazione per i possibili fruitori del servizio di cui alla lettera a) e rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, o con altri organismi, pubblici o privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali
- Organizzazione e predisposizione dei servizi opportuni e necessari al miglioramento delle relazioni commerciali ed al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Predisposizione di elenchi di arbitri, arbitratori e periti di provata esperienza cui affidare la risoluzione delle controversie;
- Controllo sul regolare svolgimento delle procedure e sull'esecuzione delle decisioni arbitrali.

Articolo 3

- Organi ed organizzazione -

Sono Organi della Camera Arbitrale:

- il Presidente;
- il Consiglio Arbitrale;
- il Segretario.

Articolo 4

- Il Presidente -

Presidente della Camera Arbitrale è, di diritto, il Presidente in carica della Camera di Commercio del Molise.

Il Vice Presidente anziano della Camera di Commercio del Molise sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale e processuale della Camera arbitrale;
2. convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;



3. svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione;
4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva;
5. vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

Articolo 5

- Il Consiglio Arbitrale -

La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto dal Presidente della Camera di Commercio del Molise e da 4 componenti.

I consiglieri della Camera Arbitrale sono nominati dalla Camera di Commercio del Molise tra persone di provata esperienza e professionalità particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale scelti nell'ambito delle seguenti categorie: avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri ed altri professionisti operanti in settori attinenti ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale, iscritti ai rispettivi Albi professionali; magistrati ordinari, amministrativi ed avvocati dello Stato, anche a riposo; docenti universitari, anche a riposo, in materie giuridiche, economiche o in altre materie relative ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale; legali d'impresa.

I componenti del Consiglio Arbitrale non potranno essere nominati arbitri in procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio sia nominato arbitro dalle parti è tenuto ad astenersi nelle delibere che riguardano l'arbitrato.

I consiglieri della Camera Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il componente del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2. In particolare:

- nomina gli arbitri, nei casi previsti dal regolamento arbitrale;
- predispose le clausole compromissorie tipo;
- propone alla Camera di Commercio del Molise le modifiche del regolamento arbitrale e fissa le norme deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte e suggerimenti ed esprime pareri, su richiesta della Giunta della Camera di Commercio del Molise, in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- esprime pareri sulle proposte di convenzione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- esprime pareri sulle modifiche statutarie;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispose il Regolamento di procedura arbitrale che viene successivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio della Camera di Commercio del Molise;
- predispose e aggiorna, per uso esclusivamente interno, un elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti da utilizzare in funzione delle nomine arbitrali.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.



Articolo 6

- Il Segretario -

La Giunta della Camera di Commercio del Molise nomina, tra i dirigenti dell'Ente e funzionari di categoria D, il Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, riceve le istanze, cura gli atti necessari all'espletamento del giudizio, redige i verbali delle sedute, assiste gli arbitri negli atti di istruzione e funge da cancelleria dei collegi arbitrali. E', altresì, responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.

Il Segretario si avvarrà di un Ufficio di Segreteria composto da un dipendente

Articolo 7

- Elenchi degli Arbitri -

Il Consiglio Arbitrale, coadiuvato dal Segretario della Camera Arbitrale, predispone e aggiorna:

- Un elenco di almeno dieci persone particolarmente esperte in materia giuridico-economica e commerciale, preferibilmente scelte fra avvocati e procuratori, dottori commercialisti e ragionieri iscritti ai rispettivi Albi professionali, fra le quali sarà scelto il Presidente del Collegio Arbitrale, ovvero l'arbitro unico. Solo nel caso in cui negli elenchi non vi siano adeguate professionalità può designare arbitri, arbitratori e periti nei previsti procedimenti, scegliendoli tra persone particolarmente qualificate, esperte in materia e di indiscussa moralità al di fuori degli elenchi predetti;
- Un elenco di arbitri esperti nei vari settori economici e professionali.

Gli elenchi di cui sopra sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio del Molise e tenuti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La Giunta della Camera di Commercio del Molise, con proprio provvedimento, definisce le procedure per la redazione, l'aggiornamento e la revisione degli elenchi. Con il medesimo provvedimento potranno essere stabiliti ulteriori requisiti e criteri di ammissione e permanenza negli elenchi.

E' nella facoltà delle parti designare l'arbitro o gli arbitri di parte anche tra persone non ricomprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, lettera b), purché si tratti di persone iscritte in albi professionali oppure di operatori economici del settore specifico oggetto della controversia, aventi requisiti di spiccata professionalità e moralità. Il Presidente della Camera Arbitrale dovrà ratificare tale scelta, motivando l'eventuale diniego. Qualora venga a mancare uno o entrambi gli arbitri designati dalle parti, queste ultime dovranno provvedere alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla notizia dell'evento.

Articolo 8

- Ricusazione degli arbitri -

Le ipotesi di ricusazione negli arbitrati rituali sono previsti dalle norme del Codice di Procedura Civile (art. 815).

Negli arbitrati irrivali e nell'arbitraggio non possono essere nominati coloro che abbiano interessi nell'affare controverso, ovvero abbiano rapporti di parentela, di coniugio, di affinità o dipendenza con una delle parti.

L'Arbitro che al momento della nomina, o successivamente, versi in una di tali condizioni, ha l'obbligo di manifestare la propria incompatibilità al Presidente della Camera Arbitrale e di rinunciare all'incarico.

Le parti possono ricusare per uno dei motivi indicati nel 2° comma, o per altri gravi motivi, l'Arbitro



nominato dal Presidente.

La ricusazione deve essere fatta per lettera raccomandata A .R., al Presidente, all'interessato ed alla controparte, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, ovvero entro sette giorni da quello in cui, durante il corso della procedura, le parti siano venute a conoscenza di un motivo di rifiuto ancorché sopravvenuto.

Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente, con adeguata motivazione, il Presidente della Camera Arbitrale, sentito il ricusato.

In caso di rigetto, il Presidente è tenuto ad irrogare alla parte che ha proposto la ricusazione una penalità dallo 0,50 al 5% del valore della controversia, con un minimo di € 250,00.

Articolo 9

- Accettazione del mandato –

Gli arbitri debbono esprimere per iscritto l'accettazione del mandato. Nell'accettare l'incarico, l'Arbitro assume l'impegno di bene e fedelmente assolvere alle funzioni affidategli.

Accettato il mandato, gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi. Le eventuali dimissioni devono, in ogni caso, essere presentate ed accettate dal Presidente della Camera Arbitrale.

Articolo 10

- Patrimonio -

La Camera Arbitrale Regionale si finanzia con i proventi derivanti dai servizi arbitrali prestati.

Articolo 11

- Obbligo di riservatezza -

Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerenti allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio del Molise.

Articolo 12

- Clausole tipo -

La Camera Arbitrale, anche in base alle indicazioni della Giunta della Camera di Commercio del Molise o a quelle provenienti dagli operatori ed utenti nonché dalle Associazioni di categoria, potrà predisporre clausole compromissorie tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali.

Articolo 13

- Modificazione dello Statuto -

Il presente Statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio del Molise di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modifica avrà validità dopo il decorso di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta della Camera di Commercio del Molise.

In ogni caso le modifiche dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.



Camera di Commercio
Molise



Articolo 14

- Scioglimento della Camera Arbitrale –

La Camera Arbitrale può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione della Giunta della Camera di Commercio del Molise

Articolo 15

- Disposizione transitoria –

In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino all'insediamento del Consiglio Arbitrale, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono esercitate pro-tempore dal Presidente della Camera di Commercio del Molise.